



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.11.2025,

rilevato che all'esito degli approfondimenti a cura del custode risulta che:

. il pignoramento ha ad oggetto le autorimesse site in Grugliasco, via Olevano 115, censite al NCEU, fg. 3, part. 394, sub 3 e 7 di proprietà [REDACTED]

. risulta trascritto un sequestro conservativo penale in data 22.7.2004 ai numeri 37202/24560 avente ad oggetto, tra il resto, i beni pignorati;

. l'ordinanza del 22.6.2004 in forza della quale è stato trascritto il sequestro è stata emessa nel procedimento penale a carico di [REDACTED] e aveva ad oggetto (per quanto qui rileva) il *'corpo di fabbrica ad uso autorimesse con accesso da via Olevano n. 117 e 119 distinto in mappa al fg. 3, con le p.lle 267,269 parte, 270,271,277 nel complesso edilizio 'Gran Luce'*;

. con sentenza del 2.5.2012 è stato ordinato il dissequestro del *'corpo di fabbrica ad uso autorimesse con accesso da via Olevano n. 117 e 119 distinto in mappa al fg. 3, con le p.lle 267,269 parte, 270,271,277 nel complesso edilizio 'Gran Luce'*;

. dalla perizia integrativa risulta che le p.lle indicate nell'ordinanza di sequestro e nella sentenza di dissequestro identificano i terreni su cui è edificato il corpo di fabbrica in cui sono collocati i box oggetto del presente pignoramento ai quali si accede dal civico 119 e che vi è corrispondenza catastale tra i subalterni 3 e 7 censiti al NCEU e i terreni su cui sono stati edificati i corpi di fabbrica indicati nell'ordinanza di sequestro e nella sentenza di dissequestro;

ritenuto che nonostante non si sia formalmente provveduto alla restrizione in riferimento a tali cespiti (a differenza di altri già alienati in diverse procedure esecutive come da annotazioni a restrizione allegate dal custode), essi abbiano formato oggetto della sentenza di dissequestro e che in ogni caso il vincolo trascritto risalga ad oltre un ventennio dalla trascrizione del pignoramento;

ritenuto dunque che non vi siano formalità o vincoli ostativi alla prosecuzione delle operazioni di vendita e in accoglimento dell'istanza di vendita del precedente;

sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti;

ritenuto opportuno procedere alla vendita dell'immobile pignorato con modalità telematica asincrona, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 26.2.2015 n. 32;

visti gli artt.. 569 c.p.c. e 161 ter disp .att. c.p.c.,

visto il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149;

DELEGA

per il compimento di tutte le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis c.p.c. e per gli adempimenti di cui agli artt. 596 e 598 c.p.c.;

l' Avv. CECILIA RUGGERI , con studio in Torino, C.so Francia n.9

Banca d'appoggio: Unicredit Banca Ag. 18 Torino Nome del delegato:

autorizza il professionista delegato all'attivazione dell'operatività dispositiva tramite home banking sul conto corrente che sarà acceso nell'ambito della procedura esecutiva.

1) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e che lo stesso contenga le indicazioni relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 13) della presente ordinanza

2) dispone che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica asincrona** ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12 e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;

3) dispone che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;

4) dato atto della già avvenuta nomina del CUSTODE e rilevato che non deve essere pronunciato allo stato l'ordine di liberazione in quanto i box sono occupati da condomini dello stabile che, pur privi di titolo opponibile alla procedura, versano un canone che il custode è autorizzato a ricevere a titolo di indennità di occupazione sino all'emissione del decreto di trasferimento;

5) nomina gestore della vendita la società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.**

6) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

7) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

8) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;

9) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;

10) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omissis in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.tribunale.torino.it www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it;

11) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore procedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;

12) dispone che il creditore di cui al punto 11) versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;

13) dispone che le visite degli immobili richieste dagli interessati, siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;

14) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperta presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;

15) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;

16) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC; nel caso in cui il debitore esecutato sia domiciliato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione ex art. 489 c.p.c., autorizza il delegato ad eseguire la notifica presso la cancelleria della sezione esecuzioni del Tribunale di Torino a mezzo PEC al seguente indirizzo: esecuzioni.immobiliari.tribunale.torino@giustiziacert.it;

17) dispone che il professionista:

- **completi le operazioni delegate entro il termine di 24 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;**
- **effettui entro il termine di 1 anno dalla comunicazione un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3;**
- **depositi il rapporto riepilogativo iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione, i rapporti periodici dopo ogni esperimento di vendita e il rapporto finale entro 10 giorni dall'approvazione del progetto: i rapporti riepilogativi dovranno essere conformi alle indicazioni di cui al comunicato di sezione in data 24.5.2023.**

Si comunichi al delegato e al custode.

Il giudice dell'esecuzione
dr.ssa Anna Castellino